



DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione
Presidente Maria Novella Bettini



Specializzato in consulenza e assistenza
legale su lavoro, previdenza e sindacato



Quando il praticante diventa dipendente



HA FATTO molto discutere una sentenza della Corte di Cassazione (10 febbraio 2006, n. 2904) la quale ha fissato un importante principio in materia di qualificazione del rapporto di lavoro dei praticanti presso gli studi professionali.

La questione prende le mosse da un'ipotesi invero molto frequente nella realtà. Infatti, è consuetudine che, nonostante sia scaduto il periodo di pratica prescritto dalla legge per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione, i giovani tirocinanti continuano a lavorare presso lo studio professionale sino al momento in cui conseguono il titolo di abilitazione che gli consente l'iscrizione al relativo albo (e, come noto, tale intervallo temporale può protrarsi anche per più anni).

Ebbene, secondo la citata giurisprudenza, qualora il tirocinante, successivamente al termine del periodo di pratica necessario per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione (il cui compimento risulta dal certificato di compiuta pratica rilasciato dall'ordine di appartenenza), continui a prestare la sua attività presso lo studio professionale, il relativo rapporto svolto sino al superamento dell'esame di

abilitazione potrà considerarsi, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, come un normale contratto di lavoro subordinato e non più come prosecuzione naturale del praticantato.

In altri termini, la certificazione di compiuta pratica rilasciata dall'ordine professionale presso il quale è iscritto il praticante, diventa requisito essenziale per determinare l'esatto momento in cui viene a cessare il rapporto di praticantato. Ne deriva che nell'ipotesi in cui il praticante, successivamente alla data di rilascio del certificato, continui a prestare la propria opera intellet-

tuale con identiche modalità presso lo stesso studio professionale, le relative prestazioni possono essere assimilate a quelle di un normale lavoratore dipendente, in considerazione del fatto che il successivo rapporto non è più sorretto dalla causa dell'apprendimento professionale.

In questo quadro, pertanto, spetterà al giudice di merito accertare, nel caso concreto, se le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, eseguite dopo la conclusione del praticantato, presentino tutti gli elementi propri della subordinazione (esercizio del potere direttivo e

disciplinare, vincolo di orario, trattamento economico, ecc.). Qualora tale indagine abbia esito positivo, il giudice dichiarerà la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze normative e previdenziali che tale qualificazione comporta.

Vincenzo Bottino